

**REGOLAMENTO
IL SOSTEGNO SOCIALE E L'ACCOGLIENZA IN STRUTTURE PROTETTE**

CAPO I° - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento - in seguito definito Regolamento - disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

La normativa e i principi entro i quali opera il Regolamento sono:

- artt. 2, 3 e 38 della Costituzione (principi di pari opportunità, universalità e diritti di cittadinanza)
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali)
- D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 (Deleghe e trasferimenti)
- legge 328/2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali")
- D.P.C.M. 29 novembre 2001 e D.G.R.V. 9 agosto 2002, n. 2227 (Livelli Essenziali di Assistenza) e s.m.i.
- L.R. 2 aprile 1996, n. 10 ("Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica")
- Linee guida 2008 della Regione Veneto per i servizi sociali e socio-sanitari
- L.R. n. 22 del 2002
- D.G.R. n. 84 del 2007
- Regolamento dell'Affido Familiare Ulss 1 approvato dalla Conferenza dei Sindaci il 01 marzo 2010;
- "Linee guida marginalità sociale" approvate con il Piano di Zona 2011-2015

Art. 2 - Destinatari

I destinatari degli interventi economici di cui al Regolamento sono tutti i cittadini italiani/stranieri regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente a Belluno che si trovino in condizioni di disagio socio/economico.

Art. 3 - Finalità degli interventi

Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

Gli interventi di cui al presente Regolamento costituiscono parte integrante del sistema complessivo di interventi di natura economica erogati dal Comune di Belluno e da altri soggetti pubblici o privati che, a diverso titolo, sono rivolti al supporto della famiglia e/o dei singoli in difficoltà. Tali interventi, anche ai fini della relativa

quantificazione, vanno posti pertanto in relazione alle altre risorse messe a disposizione dalla rete dei servizi che, anche se in forma indiretta, possono essere considerate redditi.

Art. 4 - Requisiti, condizioni di accesso

1. Possono presentare richiesta coloro che dispongono di un indicatore ISEE non superiore a € 8.000,00 e non sono debitori nei confronti del Comune a qualsiasi titolo ad eccezione di situazioni particolari in cui, su valutazione dei servizi, il pagamento del debito contratto verso il Comune rientri nel progetto individualizzato di sostegno.

L'indicatore ISEE è quello risultante dall'attestazione ISEE, ai sensi del D.Lgs. N. 109/98, del D.Lgs. N. 130/2000 e della Legge 183/2010 e s.m.i.

Qualora nell'anno corrente si siano verificate situazioni impreviste che abbiano sensibilmente modificato la situazione reddituale, si considera la situazione effettiva dichiarata all'atto della domanda, tenendo comunque conto di quanto risultante dall'attestazione ISEE.

La situazione reddituale andrà comunque costantemente monitorata.

I richiedenti sono tenuti a dichiarare **ogni altro trasferimento finanziario, che non rientra nel calcolo ISEE, esente IRPEF (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento e qualsiasi altro emolumento).**

Nella valutazione verranno considerate anche le esenzioni e riduzioni di tariffe a cui i richiedenti hanno diritto e i contributi di cui sono già beneficiari.

Concorrono alla formazione del reddito le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica; nel caso di convivenze anagrafiche allargate deve essere assunto quale nucleo quello così definito:

- nucleo familiare composto da una o più persone legate da vincoli di parentela o di affinità;
- stabile convivenza di una coppia e loro ascendenti o discendenti.

Per coloro che sono legalmente separati o divorziati, nell'impossibilità di godere di alloggio, il reddito considerato è quello complessivo dedotte le spese obbligatorie stabilite dal Tribunale ed eventuali rate di mutuo per l'acquisto della prima casa.

2. Condizioni di ammissibilità della richiesta

Gli interessati sono tenuti a presentare richiesta **utilizzando** l'apposito modello predisposto dal Comune.

Il Comune, verificata la situazione reddituale di cui al punto 1, valuta la situazione familiare complessiva, prende in carico il richiedente e redige un piano di assistenza individualizzato cui il richiedente è obbligato ad aderire.

La mancata adesione comporta l'inammissibilità della richiesta.

Art. 5 - Presa in carico e progetto di sostegno

I destinatari di cui all'art.2 saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3.

La presa in carico si articola nel seguente modo:

- i. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle

risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;

ii. predisposizione di un piano individualizzato e definizione contrattuale degli interventi, con determinazione di assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;

iii. redazione di una relazione sociale che valuti la situazione dei singoli casi;

iv. verifica dei requisiti di reddito del nucleo risultanti dalla certificazione Isee;

v. verifica e valutazione di eventuali posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione;

vi. verifica della sussistenza dei seguenti requisiti considerati prioritari nell'accesso alle risorse:

1. presenza di figli minori;

2. incollocabilità lavorativa temporanea o critica, soprattutto se legata a problematiche specifiche come presenza di patologie psichiche che impediscono temporaneamente un'attività lavorativa;

3. stato di gravidanza o puerperio dell'unico componente il nucleo familiare percettore di reddito per il periodo di 4 mesi precedenti e successivi al parto;

4. situazione di difficoltà temporanea o critica e se derivante da eventi emergenti indipendenti dalla volontà del singolo;

vii. verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi del progetto e degli impegni assunti dalla persona.

• **Durata del progetto e motivazione di interruzione**

Nel progetto deve essere indicato un limite temporale, il quale non può essere comunque superiore all'anno; a parità di condizioni (familiari/reddituali) può essere prorogato per un anno, previa relazione dell'assistente sociale.

Fanno eccezione al limite temporale le persone con età pari o superiore ai 65 anni, o con invalidità civile superiore al 75%, idoneamente documentata.

Causa di interruzione del progetto possono essere le seguenti inadempienze:

a. rifiuto di offerte di lavoro;

b. cessazione volontaria di un'attività lavorativa;

c. comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;

d. non rispetto degli impegni assunti nel progetto individualizzato di intervento;

e. la non adesione a progetti di recupero da parte di soggetti con problemi di tossicodipendenza e/o alcolismo.

Art. 6 - Condizione di priorità

In caso di concomitanza di richieste, vengono considerate prioritarie quelle presentate da soggetti:

• con di figli minori e **persone certificate non autosufficienti**;

• in stato di disoccupazione per problemi di salute psichica che impediscono di svolgere temporaneamente un'attività lavorativa;

• stato di gravidanza o puerperio dell'unico componente il nucleo familiare percettore di reddito per il periodo di 4 mesi precedenti e successivi al parto;

• situazione di difficoltà temporanea derivante da eventi imprevisti e imprevedibili indipendenti dalla volontà del singolo.

Art. 7 – Revoca dei benefici

Il Comune può revocare il beneficio nei seguenti casi:

- a) rifiuto di offerte di lavoro;
- b) cessazione volontaria di un'attività lavorativa;
- c) licenziamento disciplinare del richiedente dal posto di lavoro;
- d) mancato rispetto degli impegni assunti nel progetto individualizzato di intervento;
- e) rifiuto di sottoporsi a programmi di disintossicazione in caso di alcolismo e/o tossicodipendenza o di riabilitazione da altre dipendenze o pratiche pregiudizievoli (es. gioco ecc.);
- f) insufficiente disponibilità delle risorse economiche o esaurimento delle stesse da parte del Comune;
- g) abbandono del programma di sostegno e mancata osservanza degli impegni assunti dal richiedente.

CAPO II° - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 8 – Interventi economici di assistenza sociale

I benefici erogati dal Comune di Belluno si **distinguono** in:

- a) utilizzo di Ticket service;
- b) Intervento economico a sostegno del reddito;
- c) Interventi a favore di minori.

Art. 9 – Ticket service e spese per farmaci

Il ticket o voucher è finalizzate all'acquisto di beni e servizi essenziali.

Il contributo per spese per acquisto farmaci è subordinato alla presentazione di prescrizione medica.

Sono escluse le spese per acquisto di farmaci forniti dal SSN o regionale.

La somma massima erogabile nell'arco dell'anno non potrà superare € 1.000,00.

Art. 10 – Intervento economico a sostegno del reddito

Il beneficio economico, da corrispondere in una o più soluzioni, non potrà superare la somma annua massima di € 1.500,00.

Tale intervento si realizza attraverso l'erogazione di contributi o di buoni economato in caso di impellenti ed urgenti necessità, con scadenze tali da non consentire un atto di liquidazione/mandato di pagamento.

Art. 11 - Interventi a favore di minori in situazione di disagio

È un intervento economico rivolto a famiglie con minori che si trovino in situazione di disagio, con la finalità di contrastare il rischio di marginalità dei figli.

La somma massime erogabile non può superare € 2.000,00 nell'arco di 12 mesi. Tale limite può essere elevato in presenza di due figli minori o più figli minori. Senza superare il limite annuale di € 3.500,00.

Sono ammesse a contributo (entro i valori massimi di cui sopra):

- a) spese relative all'accudimento dei figli, quando sostenere tale onere consente ai genitori di mantenere/intraprendere un'attività lavorativa e non sia stato possibile accedere ai servizi del territorio;
- b) rette mense/servizi scolastici/trasporto;
- c) altre spese d'istruzione;
- d) centri/soggiorni estivi;
- e) spese sanitarie.

Art. 12 – Cumulabilità dei contributi

L'erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza di finanziamenti concessi per le medesime finalità. Nei casi in cui il richiedente beneficia di altri contributi a tale scopo, il Comune di riserva di corrispondere la differenza fino a raggiungere il massimo concedibile.

In nessun caso verranno concessi contributi per spese già sostenute.

CAPO III° ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 13 – Prestito sociale

L'Amministrazione comunale in luogo di altre forme di assistenza economica, di cui ai precedenti articoli, può concedere benefici per il sostegno economico di singoli o nuclei familiari residenti in Comune di Belluno da oltre un anno, in condizione di temporanea difficoltà e in attesa di trattamento pensionistico già assegnato e certo.

In tali casi l'intervento comunale si configura come anticipazione di una somma di denaro che il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare anche delegando il Comune alla riscossione dei ratei di pensione o di arretrati, fino alla copertura della cifra anticipata.

Essendo il beneficio di carattere eccezionale e straordinario, dovranno essere fornite tutte le garanzie per la restituzione.

Il beneficio non può essere concesso in caso di accertata condizione di insolvenza del richiedente.

L'entità del beneficio deve rientrare nel limite del credito da pensione opportunamente documentato, non può eccedere l'importo di € 1.500 e viene concesso nei limiti della disponibilità del fondo all'uopo destinato.

Art. 14- Interventi per facilitare l'inserimento occupazionale

Al fine di facilitare il reintegro nel mercato del lavoro delle persone in precarie condizioni socioeconomiche, il Comune di Belluno può realizzare progetti che

prevedano l'erogazione di borse lavoro, attraverso percorsi protetti di inserimento lavorativo con lo scopo di verificare e finalizzare le competenze professionali. Sono interventi abilitati per un periodo di tre mesi, rinnovabili per un periodo massimo di sei, a seguito della verifica del rispetto degli impegni assunti nel piano personalizzato di cui all'art. 5.

Art. 15 – Assegno Civico

L'Assegno civico è un intervento con la finalità di dare occupazione a soggetti altrimenti difficilmente collocabili nel mondo del lavoro, favorendo un loro reinserimento sociale. L'intervento prevede l'erogazione di un corrispettivo mensile a seguito dello svolgimento di attività di servizio alla collettività (manutenzione del verde, lavori di supporto in servizi alla persona) **mediante Imprese e cooperative sociali e con l'apporto progettuale dei servizi competenti dell'Azienda U.I.s.s. n. 1, con particolare riferimento al SIL.**

L'importo erogato non deve essere, di norma, superiore a € 300,00 mensili (comprensivi di assicurazione).

Art. 16– Fondo Sociale A.T.E.R.

Il Fondo sociale A.T.E.R. è un intervento economico rivolto, ai sensi dell'art. 21 della LR. 10/1996, agli assegnatari di edilizia residenziale pubblica, nonché ai concorrenti all'assegnazione che si trovino in situazione contingenti di gravi difficoltà economiche e sociali documentate.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno, salvo casi eccezionali.

Art. 17 – Affidamento minori

Ai sensi del regolamento regionale 17 dicembre 1988, n. 8 (parte A - art. 2,7) e del Regolamento sull'affido approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ulss n.1, il Comune, nei limiti delle disponibilità, eroga alle famiglie affidatarie di minori un contributo pari all'ammontare della pensione minima I.N.P.S. per lavoratori dipendenti. Detta somma è diminuita dell'importo pari agli assegni familiari, agli assegni assistenziali, ai trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativi al minore e di cui l'affidatario detenga la disponibilità.

Art. 18 – Compartecipazione alle spese di strutture protette

L'Amministrazione può richiedere, attraverso una procedura di verifica e confronto, alle famiglie dei minori inseriti in comunità diurne e/o residenziali, una compartecipazione alle spese sostenute per il pagamento delle rette qualora l'attestazione ISEE superi € 8.000.

CAPO IV° REGOLAMENTO PER IL RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Art. 19 - Soggiorno per autosufficienti

I soggetti autosufficienti sono tenuti al pagamento della retta per il ricovero in strutture residenziali (casa di riposo, centro diurno).

Art. 20 - Ricovero per i non autosufficienti

La mancanza della capacità di contribuire al pagamento della retta presso i Centri di servizio per non autosufficienti deve essere immediatamente comunicata al Servizio Sociale del Comune da coloro che prendono in carico il soggetto interessato. **(Area Anziani - Comune e Area Disabili - Azienda U.I.s.s.)**

In assenza di nomina di **Amministratore** di sostegno, tutore o curatore, il Comune di Belluno **ritiene** i soggetti che chiedono di usufruire delle strutture residenziali per non autosufficienti, in possesso della capacità giuridica di contrarre.

Prima dell'accoglienza nella struttura residenziale, **i soggetti in condizione di non autosufficienza che formulano la richiesta al Comune di compartecipazione della retta** sono tenuti a sottoscrivere il contratto che viene allegato in bozza al presente atto.

Nel caso di rifiuto del richiedente di sottoscrivere il contratto o di compartecipare alle spese pur avendone la possibilità, il Comune si riserva di rivolgersi al Tribunale competente al fine di garantire le ragioni del credito.

Art. 21 - Controllo sull'osservanza degli obblighi contrattuali

Il servizio comunale competente è tenuto a svolgere i controlli necessari ai fini dell'osservanza delle norme contrattuali sottoscritte.

Art. 22 - Ricovero di minori in strutture protette

Il servizio che dispone del ricovero di minori in strutture protette, produce il programma di recupero e apposita relazione semestrale per documentare i progressi conseguiti.

Le famiglie, in relazione alla propria situazione reddituale, sono tenute a contribuire al mantenimento dei minori ricoverati in dette strutture.

VED. ART. 18

CAPO V° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta

Le persone e i nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati nel Regolamento, sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni

di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico. Il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla "presa in carico" (art. 5), con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli.

Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal D.P.R. 445/00, anche **avvalendosi** delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri enti della Pubblica Amministrazione.

Art. 24 - Azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente

I cittadini che hanno usufruito indebitamente di interventi economici dell'Amministrazione sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito indebitamente, salve le conseguenze penali previste dall'art. 496 C.P. nel caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di documenti falsi.

L'interessato perderà il diritto alla prestazione e viene escluso da ogni futuro beneficio.

Art. 25 - Disposizioni finali

L'ammissione ai benefici viene disposta dal Dirigente o Responsabile di servizio a seguito di istruttoria e proposta firmata e motivata da parte dell'Assistente Sociale.



COMUNE DI BELLUNO
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252



**ACCORDO PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLE SPESE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI
PER NON AUTOSUFFICIENTI.**

Belluno

Ogg. Assistenza residenziale in struttura di accoglienza sig.

Premesso che

- il sig.....nato a.....il.....e residente a.....Via....., ha inoltrato richiesta di assistenza residenziale presso una struttura di accoglienza per non autosufficienza e che la condizione di non autosufficienza è stata accertata come per legge;
- il pagamento della retta mensile viene assicurato in parte con risorse economiche dell'ospite della struttura e in parte con il contributo da parte di Enti pubblici;

Considerato che il Comune è tenuto per legge a conseguire il Contenimento della spesa pubblica e che pertanto, pur assicurando la copertura della spesa a soggetti in stato di assoluta impossibilità, deve porre in essere ogni azione al fine di garantire l'incasso della retta con risorse dell'ospite, qualora il medesimo non ne sia privo;

Premesso che

- il sig.....come meglio sopra individuato, risulta titolare del seguente trattamento pensionistico:
 - pensione da lavoro n.....di importo attuale mensile pari ad €.....
 - indennità per invalidità civile al ...% pari ad €.....mensili
 - indennità di accompagnamento mensile pari ad €.....
 - che lo stesso gode di rendita derivante da eventuali investimenti.....
- lo stesso è intestatario o cointestatario delle seguenti giacenze monetarie
 - libretto postale n..... deposito €.....
 - c.c. Postale/bancario n.....banca.....giacenza €.....
- il suddetto risulta proprietario dei seguenti beni immobili:
 - c.e.u del Comune di..... fg.....mapp..... sub.....
r.c..... categoria.....(descrivere la destinazione dell'immobile)
 - c.t. Del Comune di..... fg. Mapp..... mq..... r.d.....
r.a..... destinazione urbanistica.....

Ciò premesso e considerato

Tra il Comune di Belluno rappresentato da.....c.f.....ecc....,
d'ora in avanti indicato come Comune e

il sig.....nato a..... il e residente
a.....Via.....c.f.....il quale dichiara di agire in nome e
per conto proprio (oppure in nome e per conto dell'amministrato, tutelato, ecc....), di seguito
indicato come ospite, si conviene quanto segue:

1. Le premesse si intendono parte integrante del presente contratto;
2. Il sig..... **si impegna a contribuire nel pagare la retta autonomamente o delegando** al Comune la facoltà di riscuotere gli emolumenti spettantegli a qualsiasi titolo per il pagamento della retta ed eventuali altre necessità di spesa per l'ospite debitamente documentate mensilmente fino a copertura della retta mensile fissata dalla struttura autorizzando l'accredito degli emolumenti spettanti, direttamente al Comune di Belluno con esonero da qualsiasi responsabilità per l'ente erogatore, sia esso Istituto previdenziale, sia esso istituto bancario o postale;
3. A tale fine Il Sig.....autorizza il Comune di Belluno a richiedere la cointestazione del libretto postale e del conto corrente bancario con facoltà di prelevare quanto necessario a coprire anche in parte la retta;
4. Il Sig.....autorizza l'annotazione ai registri immobiliari del vincolo di inalienabilità di tutti i beni di cui risulta proprietario con esonero del sig. Conservatore dei registri immobiliari da qualsiasi responsabilità al riguardo;
5. Il Comune di Belluno si obbliga ad agire sui beni mobili o immobili del ricoverato nei limiti dell'ammontare della retta dovuta e di altre indifferibili necessità del ricoverato cui non è possibile far diversamente fronte **in caso di assenza o di rifiuto dei congiunti** di sopperire alle spese sostenute.
6. Allo stesso modo il Comune si obbliga ad esibire a richiesta degli eredi, o di chiunque abbia interesse, ogni documentazione utile a dimostrare l'esattezza delle operazioni eseguite in qualsiasi momento.
7. Il Comune garantisce altresì gli eredi dell'ospite che ogni e qualsiasi bene non utilizzato per la copertura della retta mensile o per spese strettamente necessarie all'ospite ed adeguatamente dimostrate, vengano restituite alla disponibilità dello stesso in caso di dimissione dalla struttura o in qualsiasi altra ipotesi, o dei suoi aventi causa provvendo ad autorizzare la cancellazione di eventuali iscrizioni ipotecarie, con rinuncia a tutto ciò che non risulta utilizzato o di necessario utilizzo per l'ospite.
8. Il Comune garantisce altresì la permanenza nella struttura nella ipotesi in cui la mancanza o insufficiente disponibilità di risorse non consente il pagamento della retta da parte dell'ospite.
9. Ogni e qualsiasi spesa inerente o conseguente il presente atto, nessuna esclusa, è a carico dell'ospite.
10. Seguono le formule di rito.

Data

firme

autentica di firma.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' PER GLI OSPITI.

1. La condizione di ammissibilità per gli ospiti autosufficienti è che siano in grado di coprire interamente il costo della retta e che siano disponibili i posti nella struttura.
2. Le condizioni di ammissibilità per gli ospiti non autosufficienti sono le seguenti:
 - a) che venga sottoscritto l'accordo indicato in bozza;
 - b) nel caso che l'ospite abbia disposto la costituzione di diritti reali sui beni di sua proprietà (vendita, donazione, costituzione di altri diritti reali) nei due anni precedenti la richiesta di ricovero, a favore di parenti o affini entro il quarto grado, l'impegno al pagamento della retta deve essere assunto da parte di questi ultimi.